

Pensioni- Risoluzione del rapporto di lavoro - Transazione - Erogazione di somme a titolo di incentivazione all'esodo - Esclusione dalla base di calcolo della pensione.

Pensioni - Transazione - Erogazione di somme a titolo di transazione novativa - Esclusione dalla base di calcolo della pensione.

Corte dei Conti, Sez. giur. Liguria - 17 giugno 2011 n. 159 - Cons. Maltese – A. G. (Avv. Iacobelli e Berardini) - INPS (Avv. Capurso) - Trenitalia (Avv. Paroletti).

Le somme corrisposte a titolo di incentivo per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nell'ambito degli accordi sindacali attuativi del processo di riorganizzazione e risanamento del gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. hanno natura di erogazione al fine di incentivazione all'esodo, con conseguente esclusione dalla base di calcolo della pensione.

Le somme corrisposte al dichiarato fine di prevenire eventuali motivi di lite comunque connessi al rapporto di lavoro sono erogate a titolo di transazione novativa, e pertanto deve escludersi la possibilità di una valutazione utile ai fini della determinazione del trattamento di pensione.

FATTO - Con il ricorso in epigrafe il signor A. G. ha chiesto la riliquidazione della pensione di anzianità n. 1104775 Cat. FS con il computo degli importi, percepiti a seguito della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e con ogni utile conseguenza, anche ai fini del pagamento degli arretrati di pensione e dei relativi accessori di legge.

A sostegno del gravame, il ricorrente - già dipendente di Trenitalia s.p.a. - ha esposto di aver sottoscritto con quest'ultima, in data 31 dicembre 2001, un verbale di risoluzione del rapporto di lavoro, in forza, del quale gli è stata riconosciuta la somma, di lire 121.994.000, al lordo delle ritenute di legge, “*in aggiunta a quanto dovuto per trattamento di fine rapporto*” ed “*a titolo di incentivo per l'esodo volontario e anticipato*”, nonché l'ulteriore somma di lire 300.000 “*a titolo di transazione generale novativa*”.

Ciò premesso, il ricorrente sostiene che le somme percepite - con il surriferito accordo non rivestono carattere di incentivo all'esodo, bensì di

transazione relativa al rapporto di lavoro e, come tali, debbono essere incluse nella base di calcolo della pensione.

Il datore di lavoro, con la corresponsione delle somme in questione, non avrebbe, infatti, inteso attuare una riduzione del personale mediante l'incentivazione all'esodo volontario, ma avrebbe inteso definire ogni eventuale rivendicazione che potesse, riguardare il pregresso rapporto di lavoro con il dipendente.

Essendo stati i suddetti emolumenti corrisposti con intenti transattivi, gli stessi, secondo il ricorrente, non rientrano nel novero delle voci che l'art. 6, co. 4, lett. b) del D.Lgs. n. 314/1997 esclude dalla base imponibile ai fini contributivi e, pertanto, se ne chiede la piena valorizzazione ai fini pensionistici, con conseguente riliquidazione del trattamento in essere e pagamento dei relativi arretrati, con gli accessori di legge.

Costitutosi in giudizio, con memoria difensiva del 26 agosto 2009, l'INPS ha contestato la pretesa attorea, deducendo l'improponibilità della domanda giudiziale in quanto non preceduta da istanza in via amministrativa, la prescrizione dei ratei eventualmente spettanti maturati anteriormente al 29 maggio 2004 (quinquennio anteriore alla notifica del ricorso), la nullità del ricorso per l'impossibilità di individuare i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, il difetto di legittimazione passiva dell'INPS in quanto le pretese del ricorrente afferiscono al rapporto di lavoro fra quest'ultimo e Trenitalia e, come tali, da ritenere estranee al rapporto previdenziale. Nel merito, l'Istituto chiede che venga dichiarata l'infondatezza della domanda del ricorrente per l'assenza di rilievo ai fini pensionistici delle somme di cui si discute erogate al lavoratore come incentivo all'esodo volontario ed anticipato.

Con memoria depositata in data 16 marzo 2011 si è costituita anche Trenitalia S.p.a. deducendo che l'imputazione data dalle parti alle somme erogate al ricorrente ne esclude in modo inequivocabile la natura retributiva e la rilevanza pensionistica.

All'odierna pubblica udienza l'Avv. P. Capurso per l'INPS, e l'Avv. G. Salernitano per Trenitalia S.p.a. si richiamano integralmente alle difese scritte insistendo per il rigetto del ricorso e la causa, ritenuta matura, viene trattenuta e decisa come da dispositivo in calce, pubblicamente letto, ex art. 5 della legge n. 205/2000, e depositato, al termine dell'udienza stessa, in allegato al verbale.

DIRITTO - Le eccezioni preliminari dell'INPS non sono fondate.

Infondata è l'eccezione di inammissibilità della domanda, giudiziale in quanto la stessa è stata preceduta da istanza in via amministrativa in data 28 gennaio 2009 diretta all'INPS con la quale il ricorrente chiedeva che le somme ricevute a titolo di incentivo all'esodo fossero considerate ai fini del calcolo della pensione spettante.

Parimenti infondate sono le eccezioni di nullità del ricorso, in quanto lo stesso consente di individuare facilmente i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, e di difetto di legittimazione passiva dell'INPS, stante che il ricorso ha come oggetto la richiesta, di valutazione a fini pensionistici di somme percepite a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Nel merito, il ricorso non è fondato e va respinto.

L'art. 6, co. 4, lett. b) del D.Lgs. n. 314/1997 esclude dalla base imponibile ai fini contributivi, e dunque dal computo ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, *“le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione”*.

Il chiaro dettato normativo induce a ritenere priva di giuridico fondamento la domanda attrice, risultando dalla documentazione in atti ed in particolare dal “verbale di conciliazione” allegato agli atti e sottoscritto dalle parti in data 28 dicembre 2001, che il ricorrente ha percepito la somma di lire 121.994.000 a titolo di incentivo per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, nell'ambito degli accordi sindacali attuativi del processo di riorganizzazione e risanamento del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a.

Nel richiamato verbale le parti hanno dato atto non solo della determinazione del Gruppo FS di attuare una riduzione del personale, ma anche dell'interesse manifestato dal lavoratore a rassegnare le proprie dimissioni a fronte di un'incentivazione all'esodo. Nella medesima occasione le parti contraenti hanno anche riconosciuto che la corresponsione, da parte del datore di lavoro, dell'importo di lire 121.994.000 costituiva un *“incentivo per l'esodo volontario e anticipato”*.

A fronte di tali evidenze, le argomentazioni addotte a sostegno del gravame non appaiono suffragate da elementi idonei a far dubitare dell'effettività della concordata risoluzione incentivata del rapporto di lavoro, né da allegazioni utili a dimostrare l'esistenza di ragioni di contrasto tra il lavoratore e la società che avrebbero potuto indurre quest'ultima a versare, in via transattiva, tale somma.

In definitiva, non ravvisandosi elementi che possano far dubitare della corrispondenza tra il significato letterale delle locuzioni usate nel verbale di risoluzione del rapporto di lavoro e l'intento effettivamente perseguito dalle parti, deve ritenersi che l'importo di lire 121.994.000 sia stato erogato in favore del signor A. a titolo di incentivazione all'esodo volontario e non con finalità transattive. Deve, conseguentemente escludersi - ai sensi del combinato disposto degli artt. 15, co. 3, della legge n. 724/1994 e 6 del D.Lgs. n. 314/1997 - che la suddetta erogazione possa essere computata nella liquidazione del trattamento di pensione.

Quanto all'importo di lire 300.000, riconosciuto al lavoratore al dichiarato fine di prevenire eventuali motivi di lite comunque connessi al rapporto di lavoro, è sufficiente rilevare che per giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione, le somme corrisposte a titolo di transazione novativa non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini contributivi.

Considerato che ai sensi dell'art. 15, co. 3, della legge n. 724/1994 il trattamento di pensione viene determinato sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, deve escludersi, anche per tale somma, la possibilità di una valutazione utile ai fini della determinazione del trattamento di pensione.

Avuto riguardo alla novità delle questioni trattate si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

(Omissis)